

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1080

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **PENAZZATO, BIANCHI FORTUNATO, RAMPA**

Presentata il 17 aprile 1959

Norme modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali e truppa in seguito a concorso

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta è diretta ad ottenere la valutazione integrale, ai fini economici, dei servizi prestati in qualità di sottufficiali e di truppa, da parte di coloro che, a seguito di concorso, sono transitati nei ruoli degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Attualmente, per effetto dell'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1929, il « servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio, per la metà e, in ogni caso, per non oltre quattro anni ».

Prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, contenente norme sul congelamento totale del trattamento economico del personale statale, gli aumenti periodici erano stabiliti in misura e numero fissi tali che, comunque, lo stipendio del grado inferiore non potesse mai superare quello iniziale del grado superiore.

Con il sistema degli scatti biennali illimitati in misura percentuale, instaurato dal decreto n. 19 succitato, e con la parificazione dello stipendio dei gradi di tenente e maresciallo di 1ª classe (coefficiente 229), si è resa possibile una sperequazione, giacché ad

un sottufficiale vengono valutati, ai fini della determinazione della retribuzione (con effetto anche sul calcolo della pensione), tutti gli anni di servizio prestati, mentre a coloro che sono transitati nella categoria degli ufficiali possono essere attribuiti, per effetto del regio decreto n. 3458 succitato, un massimo di due scatti biennali per il servizio precedente.

Per esempio un ufficiale, con 32 anni di servizio effettivo di ruolo, proveniente dai marescialli di 1ª classe e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo nel 1947 percepisce il seguente stipendio mensile netto:

se capitano	L. 62.861
se tenente	» 57.054
se fosse rimasto maresciallo »	63.259

Allo stesso ufficiale, se fossero, invece, considerati, gli anni di servizio prestati nel ruolo dei sottufficiali spetterebbe il seguente stipendio:

se tenente	L. 68.166
se capitano	» 76.011

La posizione di questi ufficiali viene ulteriormente aggravata dal fatto che — passando nel ruolo degli ufficiali generalmente in età già avanzata (35-40 anni) ed essendo colpiti dai limiti di età a 54 anni, 6 anni prima dei loro ex colleghi sottufficiali il cui limite è stabilito a 60 anni — hanno la carriera limi-

tata, di fatto se non di diritto, al grado di capitano.

La situazione come sopra prospettata riguarda un numero rilevante di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, circa un centinaio in servizio ed una trentina in congedo, che si eleverà ulteriormente in conseguenza dei futuri concorsi.

Va inoltre ricordato che, per gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi che si trovano in

posizioni identiche a quelle prospettate, è stato già provveduto con la proposta di iniziativa parlamentare presentata il 30 ottobre 1957 dall'onorevole Durand de la Penne ed approvato d'urgenza dalla Camera il 12 marzo e dal Senato il 14 marzo del 1958.

Per questi motivi riteniamo opportuno proporre alla vostra benevola attenzione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'anzianità di servizio per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento nelle Forze armate.